

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ D'USO, I VINCOLI E I DIVIETI VIGENTI NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SOLUNTO

Il Parco Archeologico di Solunto è compreso nel sistema dei Parchi archeologici regionali di cui alla L.R.20/2000, Titolo II e al D.A. n. 6263/2001 e al D.A. 1142/2013.

Risponde pienamente alla definizione di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art.101, comma e), quale “ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto”.

Il Parco è delimitato ai sensi della L.R. 20/2000, titolo II, art. 20, commi 3 e 5.

Il presente Regolamento è redatto ai sensi della medesima L.R. 20/2000, titolo II, art. 20, comma 6.

Art. 1. Finalità del Parco

Conformemente al dettato della L.R. 20/2000, titolo II, art. 20, comma 1, “in attuazione delle finalità di cui all’art.1 della L.R 80/1977, il Parco Archeologico è istituito per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso”.

In analogia con quanto previsto nella L.R. 20/2000, titolo I, art. 1, l’istituzione del Parco persegue in particolare:

- l’identificazione, la conservazione, gli studi, e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici ai fini scientifici e culturali;
- la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
- la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;
- la promozione di politiche d’informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, sin dall’età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell’ambiente;
- la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento sociale.

Art. 2 –Perimetro e zone

Il Parco archeologico è delimitato ai sensi della L.R. 20/2000, Titolo II, art. 20, ed i suoi confini non possono subire variazioni in diminuzione.

Il Parco è suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in:

Zona omogenea A- area archeologica

Zona omogenea B – fascia di rispetto di cui all’art. 15, lett. e) della L.R. 78/76;

Zona omogenea C – area di interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Inoltre, viene aggregata al Parco come **pertinenza** l’area demaniale, sita a Santa Flavia in Via Consolare, su cui insiste una porzione della necropoli di Solunto, ricadente all’esterno della suddetta perimetrazione.

I confini delle diverse zone sono appositamente evidenziati sulla base cartografica della CTR 1:10.000 e di tale zonizzazione sarà data adeguata pubblicità.

Art. 3 – Variazioni del perimetro del Parco.

Il perimetro complessivo e/o quello delle diverse zone del Parco possono subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi l’opportunità, in seguito a importanti scoperte archeologiche nonché per la maggior tutela del territorio archeologico, dell’ambiente e del paesaggio consolidato del Parco. Il Parco è onerato di attivare le procedure per la revisione della perimetrazione e/o della regolamentazione del Parco, proponendo alla competente Soprintendenza l’adozione delle misure di salvaguardia necessarie a far sì che non vengano realizzate attività che possano recare disturbo e interferire con la tutela del territorio archeologico.

La variazione del perimetro del Parco è approvata dall’Assessore Regionale per i Beni Culturali su proposta del Consiglio del Parco, acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza competente nonché sentite le Amministrazioni comunali di pertinenza.

NORME GENERALI

Art. 4 – Ricerca scientifica

Il Parco Archeologico di Solunto esercita e promuove la ricerca archeologica e la sua conoscenza nel rispetto dei principi fissati dalla *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* (La Valletta, 16 gennaio 1992) e dalla *Convenzione europea sul Paesaggio* (Firenze, 13 novembre 2000).

Ciò nella considerazione che le emergenze archeologiche presenti nel territorio del Parco costituiscono un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà fenicio-punica in Sicilia e nel Mediterraneo e della fase romana della Sicilia, e che il punto di partenza di ogni forma di protezione deve essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nella ricerca archeologica al fine di preservarne il pieno significato storico.

Parimenti si rende quanto mai opportuno ricercare intese con tutti i soggetti interessati alla gestione e valorizzazione del territorio, tra i quali preminente è il ruolo degli Enti Locali, al fine di promuovere processi di sviluppo sostenibile e compatibile con la conservazione del patrimonio del Parco Archeologico.

L'attività istituzionale del Parco procede, quindi, nel rispetto delle norme contenute nel Testo del D.L.vo 42/2004 e ss.mm.ii e nella Legge Regionale 20/2000 ed è preordinata:

- a) alla qualità della ricerca archeologica. A questo scopo il Parco può sottoscrivere accordi con le Università e le istituzioni scientifiche di notevole rilevanza per l'esecuzione degli scavi archeologici rientranti nei programmi di ricerca;
- b) a prevenire scavi illeciti o spostamenti illeciti del patrimonio archeologico;
- c) al controllo e alla conservazione dei risultati ottenuti nel corso degli scavi e delle ricerche;
- d) alla rapida e completa diffusione delle informazioni a mezzo di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- e) alla circolazione dei reperti a scopo scientifico, culturale ed educativo, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo gli indirizzi politico-culturali promanati dal Governo regionale;
- f) agli scambi di informazioni tra i Parchi Archeologici facenti parte del sistema regionale nonché con altri soggetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali e con le istituzioni scientifiche. A questo scopo il Parco promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali e di ricerca, in attuazione dell'art. 152, comma 3, lettera d), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 5 – Soggetti della ricerca scientifica

5.1. In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca scientifica soltanto da parte del Parco e dei soggetti qualificati che esso autorizza e ai quali, solo a tal fine, può concedere deroghe specifiche, nominative e a termine ai divieti operanti. I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati al Parco.

5.2. Le attività scientifiche relative agli aspetti naturalistici inerente il SIC ITA 020019- Rupi di Catalfano e Capo Zafferano potranno essere condotte dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente o da soggetti da questi incaricati, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento. I programmi concernenti le suddette attività dovranno essere preventivamente comunicate al Parco che, ove ritenuto opportuno, potrà formulare osservazioni e rilievo.

Art. 6 – Gestione del patrimonio archeologico

6.1. Nell'area del Parco è prevista l'esecuzione di scavi, restauri e interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico per le finalità e con le modalità e i limiti di cui ai successivi commi.

6.2. Non è consentito effettuare interventi che comportino la compromissione e/o il depauperamento dei beni archeologici presenti o rinvenuti nell'area del Parco.

6.3. Il Direttore del Parco predispone i programmi annuali e triennali degli interventi necessari alla messa in valore e alla conservazione del territorio archeologico del medesimo.

6.4. Eventuali interventi urgenti e di Somma Urgenza, necessari per la conservazione del patrimonio archeologico del Parco, dovranno essere effettuati dal Direttore, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e regolamentari (D.Lgs. 368/98 e suo Regolamento di esecuzione n. 441/00) e dovranno essere in via ordinaria autorizzati dal Comitato tecnico-scientifico. Nei casi di Somma Urgenza gli interventi

dovranno essere autorizzati dal Comitato entro e non oltre i cinque giorni antecedenti la data di inizio degli interventi medesimi.

6.5. Gli scavi e le ricerche dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco ed essere attuati da personale del Parco o dell'Amministrazione Regionale o dei soggetti qualificati che il medesimo Parco autorizza o incarica.

6.6. Gli scavi e gli interventi di valorizzazione, di manutenzione, di restauro delle emergenze archeologiche saranno realizzati nel rispetto dei criteri scientifici dettati dal Comitato tecnico-scientifico.

6.7. I reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche o ritrovati fortuitamente nell'area del Parco entrano a far parte del patrimonio dello stesso e vengono registrati nell'Inventario dei Beni Immobili per destinazione.

6.8. Il prestito temporaneo di reperti per mostre non potrà in nessun momento alterare in maniera significativa la consistenza scientifica del patrimonio del Parco.

6.9. Il Direttore del Parco procede nella gestione, sotto il profilo organizzativo, amministrativo e finanziario, nel rispetto delle previsioni del programma annuale e triennale delle attività, dal medesimo Direttore proposto e soggetto ad approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, previo parere del Comitato tecnico-scientifico. La programmazione sarà finalizzata alla valorizzazione dei beni tutelati e alla erogazione dei servizi, anche con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale del Parco.

Art. 7 – Rapporti con altri soggetti

7.1. Il Parco può, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento, stipulare accordi con Enti Pubblici, Istituzioni di ricerca e soggetti privati, attraverso formule negoziate o partecipate, finalizzate alla gestione di spazi e servizi, ove ciò non pregiudichi la piena e agevole fruizione dello stesso, previo parere del Comitato tecnico-scientifico.

7.2. I programmi di esplorazione archeologica relativi all'area compresa nel SIC ITA 020019- Rupi di Catalfano e Capo Zafferano dovranno essere redatti nel rispetto, per quanto possibile, delle emergenze naturalistiche tutelate e trasmessi dal Parco all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che, ove ritenuto opportuno, potrà formulare osservazioni e rilievi.

7.3. I provvedimenti riguardanti proprietà demaniali, riserve già istituite o di futura istituzione ricadenti all'interno delle zone del Parco sono presi di concerto con gli Enti e le Amministrazioni di volta in volta competenti, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento.

NORME PER LE DIVERSE ZONE

Art. 8 - Zona A

L'area archeologica, costituita dall'area demaniale su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è zona integrale a tutela dei beni medesimi e dell'ambiente naturale nel suo insieme.

Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli insieme architettonici, dalle emergenze archeologiche e dai reperti archeologici

Art. 9 – Attività consentite nella Zona A

9.1. Nell'area demaniale della Zona A del Parco e nella pertinenza costituita dall'area demaniale della necropoli di Via Consolare (sito aggregato) sono consentiti:

- 1) gli interventi di scavo, di ricerca, di musealizzazione all'aperto e di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle strutture e dei reperti archeologici rientranti nell'ambito delle finalità di cui all'art.1.

La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale del Parco, dell'Amministrazione Regionale e dei soggetti istituzionali autorizzati dal Parco o con esso convenzionati;

- 2) gli interventi sugli edifici esistenti, di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L. R. n. 71/78. Gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione

- e fruizione del Parco relativamente ai fabbricati (organismi edilizi dotati di mura perimetrali, strutture orizzontali e coperture) già esistenti, rimanendo esclusi i ruderi la cui consistenza non corrisponda alla suddetta definizione di organismo edilizio;
- 3) i mutamenti di destinazione d'uso, modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetrie o di altezze; tali interventi sono consentiti solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività o all'attività di gestione del Parco;
 - 4) la realizzazione di percorsi pedonali o carrabili, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno e che le caratteristiche tipologiche e formali siano compatibili con il paesaggio e con l'ambiente;
 - 5) la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali;
 - 6) la realizzazione delle reti per impianti di pubblica utilità, quali quelle per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere realizzata altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti e all'ambiente archeologico;
 - 7) la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi con tecniche di rinaturazione;
 - 8) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché, ove necessario, di riqualificazione dei parcheggi a servizio del Parco;
 - 9) le opere di recinzione e limitate opere murarie necessarie per la tutela dei luoghi e per le finalità del parco, e previo parere dell'ufficio del Genio Civile, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazioni di terreno;
 - 10) le strutture prefabbricate mobili in legno o altro materiale compatibile con l'ambiente e con il paesaggio, esclusivamente per le finalità di gestione del Parco archeologico;
 - 11) gli interventi di diserbo, la dismissione di culture arboree o arbustive, gli interventi di riqualificazione delle essenze vegetali dell'impianto esistente e di nuove coltivazioni;
 - 12) gli interventi miranti alla salvaguardia dagli incendi e le opere di bonifica forestale e antincendio e gli interventi volti alla difesa del suolo;
 - 13) l'esercizio di attività di carattere culturale, artistico o sportivo compatibili con l'ambiente naturalistico ed archeologico nei luoghi a tale scopo indicati dal Parco, nelle forme di convenzione, concessione o gestione diretta del Parco.

Art. 10 – Divieti operanti nella Zona A

10.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:

- 1) realizzare nuove edificazioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti trasformazioni urbanistica ed edilizia del territorio ivi comprese l'apertura di nuove strade nonché le modifiche planoaltimetriche, tipologiche e formali di quelle esistenti, ad eccezione di quanto previsto all'art.10;
- 2) collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili, salvo quanto previsto al punto 10) del precedente articolo;
- 3) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare cisterne, opere di presa e distribuzione d'acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività del Parco;
- 4) esercitare qualsiasi attività industriale ivi comprese quelle connesse alla conservazione e alla trasformazione di prodotti agricoli;

- 5) impiantare serre o strutture assimilabili alle serre;
- 6) realizzare tralicci, pali, antenne per le telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto, architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- 7) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti solidi o liquidi, nonché scaricare terra;
- 8) eseguire movimenti di terreno, salvo i casi previsti all'articolo precedente;
- 9) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfestazione nei limiti consentiti dalle norme;
- 10) collocare cartellonistica e insegne pubblicitarie di qualunque tipo e dimensione ad eccezione dei pannelli per la didattica, l'informazione e la divulgazione scientifica nonché della segnaletica per la sicurezza;
- 11) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni culturali, folkloristiche e sportive non autorizzate dal Parco.

Art.11- Norme di comportamento nella zona A

11.1. Il Parco garantisce la pubblica fruizione del patrimonio archeologico e paesaggistico del Parco medesimo, nel rispetto delle principi fondamentali fissati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

11.2. L'ingresso al Parco è a pagamento o gratuito, nei casi di legge, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione del Dipartimento dei Beni Culturali.

11.3. L'apertura e le modalità di visita e fruizione saranno stabilite dal Parco e opportunamente comunicate.

11.4. All'interno della zona A è fatto divieto di entrare con mezzi motorizzati (ad eccezione del personale specificamente autorizzato), tranne che sulle strade sistemate allo scopo, nonché per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 9.

11.5. Asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per i motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal Direttore del Parco.

11.6. Introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali, esercitare la caccia e l'uccellazione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli.

11.7. Distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo o parti di essi.

11.8. Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.

11.9. Accendere fuochi all'aperto.

11.10. Allontanarsi da percorsi appositamente predisposti, rispettando altresì eventuali segnali di pericolo e/o divieto di accesso.

11.11. Praticare il campeggio e il bivacco.

11.12. Esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi.

11.13. Usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffie, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso e per motivi di didattica.

11.14. Esercitare l'attività di guida turistica in assenza dei requisiti di legge.

11.15. La trasgressione dei predetti divieti costituirà titolo per l'applicazione da parte del Parco, delle sanzioni che saranno dal medesimo Parco appositamente stabilite, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da ogni ulteriore e più restrittiva norma di legge.

11.16. Eventuali deroghe, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dal Parco solo se specifiche, nominative e a termine.

Art. 12 – Zona B

La zona B è costituita dal territorio coincidente con la fascia dei 200 m dal confine della Zona A, individuata ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 78/76, art. 15 lettera e) e sul versante meridionale del Monte Catalfano dal prolungamento costituito dall'intera area sottoposta a vincolo archeologico diretto con D.P.R.S.n.177 del 13-01-1964, in considerazione del fatto che questa porzione di territorio ha

mantenuto inalterata la sua fisionomia originaria e che costeggia la Strada Provinciale n. 56 che dall'abitato moderno si inerpica verso Solunto. Ubicato all'inizio della SP n.5, all'incrocio con Via Vittorio Emanuele Orlando, ricade anche l'immobile demaniale c.d. "Casa custode".

Sul versante orientale dalla zona B, seppur comprese entro la fascia dei 200 m, restano escluse le aree individuate nello strumento urbanistico vigente come zone territoriali omogenee B (Porticello, Santa Elia) e l'area in cui ricade il depuratore comunale.

Art.13 - Attività consentite nella zona B

13.1. Nella Zona B, sono consentiti:

- 1) gli interventi di scavo, di ricerca, di musealizzazione all'aperto e di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle strutture e dei reperti archeologici rientranti nell'ambito delle finalità di cui all'art.1. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale del Parco, dell'Amministrazione Regionale e dei soggetti istituzionali autorizzati dal Parco o con esso convenzionati;
- 2) gli interventi sugli edifici legalmente esistenti, di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L. R. n. 71/78. Gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione del Parco relativamente ai fabbricati (organismi edilizi dotati di mura perimetrali, strutture orizzontali e coperture) già esistenti, rimanendo esclusi i ruderi la cui consistenza non corrisponda alla suddetta definizione di organismo edilizio;
- 3) i mutamenti di destinazione d'uso, modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetrie o di altezze; tali interventi sono consentiti solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività o all'attività di gestione del Parco;
- 4) la realizzazione di percorsi pedonali o carrabili, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno e che le caratteristiche tipologiche e formali siano compatibili con il paesaggio e con l'ambiente;
- 5) la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri esistenti, strettamente connessi all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali;
- 6) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché, ove necessario, di riqualificazione dei parcheggi a servizio del Parco archeologico;
- 7) la realizzazione delle reti per impianti di pubblica utilità, quali quelle per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere realizzata altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti e all'ambiente archeologico;
- 8) la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi con tecniche di rinaturazione;
- 9) le opere di recinzione e limitate opere murarie necessarie per la tutela dei luoghi e per le finalità del parco, e previo parere dell'ufficio del Genio Civile, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazioni di terreno;
- 10) le strutture prefabbricate mobili in legno o altro materiale compatibile con l'ambiente e con il paesaggio, esclusivamente per le finalità di gestione del Parco archeologico;
- 11) gli interventi di diserbo, la dismissione di colture arboree o arbustive, gli interventi di riqualificazione delle essenze vegetali dell'impianto esistente e di nuove coltivazioni;
- 12) gli interventi miranti alla salvaguardia dagli incendi e le opere di bonifica forestale e antincendio e gli interventi volti alla difesa del suolo;

- 13) l'esercizio di attività di carattere culturale, artistico o sportivo compatibili con l'ambiente naturalistico ed archeologico nei luoghi a tale scopo indicati dal Parco, nelle forme di convenzione, concessione o gestione diretta del Parco;
- 14) i mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali, e ogni altro intervento comportante movimento di terra o scavo, ivi comprese opere di drenaggio e di canalizzazione, previa autorizzazione del Parco;
- 15) gli interventi tendenti alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione, che favoriscono la diffusione delle specie tipiche locali, procedendo anche con puntuali interventi di selvicoltura naturalistica, diversificati per tipologie di vegetazione;
- 16) le infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, purché non comportino nuove volumetrie, ivi comprese le escavazioni di pozzi per il reperimento di acqua e di drenaggi, nonché la costruzione di annesse cisterne di raccolta delle acque e relativi impianti e canalizzazioni con esclusione di quelle aeree;
- 17) la collocazione di cartellonistica e insegne, di dimensioni contenute nonché di materiali e colorazioni tali da non arrecare pregiudizio ai valori del paesaggio agro- pastorale dell'area;
- 18) l'attività di ristorazione preesistente.

Art. 14 – Divieti operanti nella Zona B

14.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, sono vietati:

- 1) la realizzazione di nuove costruzioni e in genere di opere di qualsiasi specie comportanti trasformazione urbanistica e edilizia del territorio;
- 2) la demolizione e la ricostruzione degli edifici legalmente esistenti, fatta eccezione, per i casi previsti al punto 2) dell'art. 13 e per i casi di comprovata precarietà statica; per questi ultimi casi la ricostruzione dovrà essere eseguita filologicamente nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali con mantenimento della sagoma e della cubatura e destinazione d'uso dell'edificio preesistente;
- 3) la collocazione di strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili.
- 4) la realizzazione di nuove strade e nuovi parcheggi a uso pubblico;
- 5) l'apertura cave e miniere e l'esercizio di attività estrattive, nonché l'asportazione di materiale e scavare pozzi, la realizzazione di cisterne, opere di presa e distribuzione d'acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività del Parco, previa autorizzazione;
- 6) l'impianto di serre o strutture assimilabili alle serre, nonché edifici e manufatti per attività agroindustriali e industriali in genere;
- 7) la realizzazione di tralicci, pali, antenne per le telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto, architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- 8) le discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti solidi o liquidi, nonché scaricare , fatta salva la realizzazione di eventuali opere di ammodernamento e rifunzionalizzazione del depuratore comunale esistente sul versante orientale;
- 9) la sottrazione o il danneggiamento di reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, rocce, minerali, fossili, l'asportazione di sabbia, terra, o di qualunque altro materiale, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal Direttore del Parco;
- 10) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, compresa l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfezione nei limiti consentiti dalle norme.

Art.15 – Zona C

La Zona C creata a salvaguardia dei valori paesaggistici, comprendente la fascia di terreno, già sottoposta a tutela con D.P.R.S. 4992 del 6/09/1967, posta sul versante sud occidentale, a contorno e in stretto

rapporto morfologico-territoriale con la Zona B, che viene a costituire un raccordo tra il Parco e il moderno abitato.

Art. 16 - Attività consentite nella Zona C

Nel rispetto delle norme vigenti la tutela paesistica delle aree comprese nella Zona C del Parco sarà garantita attraverso il controllo dei progetti da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo che procederà a valutare l'ammissibilità nei riguardi delle norme sotto elencate ed eventualmente detterà prescrizioni particolari per le tipologie, i materiali ammessi nonché per la mitigazione delle alterazioni ambientali.

16.1 Nella **zona C** sono consentiti:

- 1) tutte le attività elencate all'13 del presente regolamento, secondo le modalità ivi richieste;
- 2) la realizzazione di modesti insediamenti edilizi a diretto servizio dell'attività e alla residenza agricola e a supporto di attività mirate alla valorizzazione turistica del Parco, nel rispetto della morfologia del territorio, con densità fondiaria complessiva di 0,03 mc/mq e con i caratteri dell'insediamento rurale sparso e in forme tali che non siano necessarie reti di urbanizzazione primaria diffuse;
- 3) le modifiche o gli ampliamenti di edifici legalmente esistenti, annessi e inerenti all'attività e alla residenza agricola, con il mantenimento delle caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, con l'adattamento alla conformazione del terreno naturale e con l'inserimento nel tessuto agricolo esistente senza che volumi emergenti incidano nell'ambiente;
- 4) la modifica e la nuova realizzazione di accessi ai fondi soltanto se non in contrasto con l'orografia del terreno e se siano finiti in terra battuta o in altro materiale purché non asfaltate o cementate;
- 5) l'esecuzione di nuove recinzioni dei terreni con opere murarie che abbiano dimensioni e caratteristiche analoghe a quelle tradizionali e che, comunque, dovranno avere la minima incidenza nel paesaggio per dimensioni, materia, forma e colore;
- 6) i mutamenti e le esecuzioni sulla struttura dei tetti, sugli infissi, sulla colorazione e sulla tinteggiatura esterna degli edifici esistenti;
- 7) gli interventi a sostegno dell'agricoltura tradizionale compatibili con gli indirizzi della tutela paesaggistica, anche mediante innovazioni tecnologiche e colturali tali da non provocare alterazioni inaccettabili dell'ambiente e del paesaggio;
- 8) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, le canalizzazioni, le opere di difesa idrogeologica e simili che rivestano carattere di pubblica utilità;
- 9) i serbatoi d'acqua per le costruzioni nuove e già esistenti dovranno essere, comunque, non visibili, in modo da non incidere nel disegno ambientale;
- 10) la collocazione di cartelli pubblicitari, di insegne luminose di dimensioni contenute, nonché di materiali e colorazioni tali da non arrecare pregiudizio ai valori del paesaggio.

Art. 17 – Divieti Zona C

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è fatto divieto di:

- 1) realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dall'art. 35 della L.R. 30/97 e dall'art.89 della L.R.06/01 e ss.mm.ii.
- 2) attuare gli interventi di cui all'art.22 della L.R.71/78;
- 3) la realizzazione di nuove strade e nuovi parcheggi a uso pubblico;
- 4) l'apertura cave e miniere e l'esercizio di attività estrattive, nonché l'asportazione di materiale e scavare pozzi, la realizzazione di cisterne, opere di presa e distribuzione d'acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività del Parco, previa autorizzazione;
- 5) l'impianto di serre o strutture assimilabili alle serre, nonché edifici e manufatti per attività agroindustriali e industriali in genere;
- 6) la realizzazione di tralicci, pali, antenne per le telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto, architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- 7) le discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti solidi o liquidi, nonché scaricare terra;
- 8) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, compresa l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfestazione nei limiti consentiti dalle norme;
- 9) modificare i sistemi irrigui esistenti: senie, canali, torri d'acqua, etc.;
- 10) demolire o modificare i manufatti agricoli che costituiscono bene culturale, ambientale e testimoniale;
- 11) realizzare strutture prefabbricate o provvisorie, edificate con materiali impropri (lamiere, plastica, etc), anche mobili;
- 12) realizzare depositi e stoccaggi di materiali non agricoli;

NORME FINALI

Art. 18 – Rilascio di pareri

Per gli interventi proposti dal Direttore, da eseguirsi all'interno del Parco da parte del Servizio Parco stesso e rientranti nella sua attività istituzionale, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico, presieduto dal Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali, sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi del D.L.vo 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo mantiene la titolarità delle funzioni di tutela e vigilanza sui beni culturali ed ambientali presenti nel territorio del Parco, in osservanza a quanto disposto dal D.L.vo 42/2004, dalla L.R. 20/2000.

Pertanto, ogni altro intervento da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte di soggetti diversi dal Parco dovrà essere preventivamente autorizzato dalla suddetta Soprintendenza con eccezioni degli interventi e delle attività oggetto di specifiche convenzioni e/o concessioni di competenza del Parco.

Art. 19 – Attività di controllo e sanzioni

19.1. I provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Servizio Parco ai sensi della L.R. 20/2000 e del presente regolamento, saranno trasmessi per conoscenza alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo. I provvedimenti rilasciati dalla Soprintendenza, cui si attestano le attività di tutela ai sensi del D.L.vo 42/2004 e della L.r. 20/2000, nonché delle Linee Guida approvate con D. A. n. 6263 dell'11.7.2001, saranno trasmessi per giusta conoscenza al Servizio Parco.

19.2. Nella zona A del Parco, dichiarata di preminente interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 del D. L.vo 42/2004 e ss.mm.ii., nonché nella Zona B, le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento agli artt.10, 14 e 17 costituiscono titolo per l'applicazione da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo delle relative sanzioni amministrative; nella Zona C, dichiarata di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni previste dagli articoli 167 e 181 del medesimo Decreto.

19.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimissione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché della restituzione di quanto eventualmente asportato.

IL DIRIGENTE DELL'U.O. X
DOTT. STEFANO VASSALLO

IL SOPRINTENDENTE
DOTT.SSA MARIA ELENA VOLPES